

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 987-A}

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 26 febbraio 2003

(Relatore: **DIDONÈ**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MERLO

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifa-
scisti o razziali e dei loro familiari superstiti

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 marzo 1955, n. 96, stabilisce « provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

In particolare l'articolo 4, quarto comma, della citata legge n. 96 del 1955 consente ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali espletati alla data di entrata in vigore della legge stessa e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali da una apposita commissione, nonché ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età quando le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e fino al settantacinquesimo anno di età se il mantenimento in servizio è previsto fino a settanta anni.

La possibilità di proseguire l'attività lavorativa per cinque anni ulteriori è consentita quando le persone interessate siano riconosciute fisicamente idonee e siano risultate vincitrici di concorsi espletati prima dell'11 aprile 1955 (data di entrata in vigore della legge n. 96 del 1955).

La proposta di legge in esame estende l'ambito di applicazione della norma, prevedendo che la possibilità di permanere in servizio venga riconosciuta anche ai cittadini italiani assunti dopo l'11 aprile 1955. Essa intende così tenere conto delle difficoltà che diversi cittadini hanno avuto di completare gli studi e di intraprendere l'attività lavorativa proprio a causa delle persecuzioni subite a causa della loro condizione di « oppositori » o di « diversi »

di razza. La proposta persegue in questo modo l'obiettivo di consentire ai cittadini che abbiano subito persecuzioni di maturare il massimo di anzianità contributiva, ponendoli su un piano di parità con gli altri cittadini.

A questo proposito, va ricordato che nel corso dell'esame in Commissione si è convenuto di mantenere inalterato lo stile linguistico della legge che viene modificata, anche laddove si scontra con la sensibilità più recente, secondo la quale la persecuzione subita dai cittadini destinatari della proposta di legge è dovuta non a reali « motivi di razza », bensì « a presunti motivi di carattere razziale ».

Tuttavia, considerato che la proposta in esame è finalizzata ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione di alcune disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge n. 96 del 1955, in cui le parole « perseguitati politici e razziali » sono ricorrenti, per motivi di chiarezza tecnico-legislativa è stata conservata la struttura linguistico-formale della legge vigente, eventualmente rimettendo ad un ordine del giorno il compito di definire con una formulazione più adeguata la platea dei destinatari delle misure risarcitorie previste dalla legge n. 96 del 1955, così come verrebbe ampliata dalla proposta in esame.

Le Commissioni I e V hanno espresso un parere favorevole senza condizioni.

Auspicio infine una sollecita approvazione della proposta di legge, per eliminare una disparità di trattamento che, allo stato delle cose, non trova nessuna giustificazione di carattere né pratico né logico-giuridico.

Giovanni DIDONÈ, *relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 987 recante agevolazioni per i perseguitati politici antifascisti,

rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge appaiono riconducibili alla materia « previdenza sociale » che il secondo comma, lettera *o*), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)****PARERE FAVOREVOLE**

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—
ART. 1.

1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, si applica anche ai dipendenti pubblici riconosciuti perseguitati politici o razziali, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, **già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:**

« **Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del quinto anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503** ».

